

ALLEGATO A)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GUIDO FASSI IN VIA MELVIN JONES A CARPI (MO) – PROG. A3 14/2018

CUP: C99F19000070004

CIG:8146215547

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre D'Argine, per conto del Comune di Carpi, e alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, nonché la descrizione dei documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione prescelta e le altre eventuali ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto i lavori di miglioramento sismico della Scuola Media Fassi a Carpi (MO). I Responsabili Unici del Procedimento (R.U.P.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono l'Ing. Antonio Morini, Coordinatore del Servizio Progettazione e Direzione Lavori del Comune di Carpi, e, relativamente alla fase della gara, la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente Responsabile della C.U.C. dell'Unione delle Terre d'Argine.

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione delle Terre d'Argine, con sede in Carpi, C.so Alberto Pio n. 91, Tel. 059/649111, Telefax 059/649095, in esecuzione della Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 1259 del 17/12/2019 e in seguito alla Determinazione a contrattare n. 901 del 12/12/2019 del Comune di Carpi, provvede all'esperimento di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori in oggetto.

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli elementi di cui al successivo Paragrafo G.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite posta elettronica certificata o fax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32, comma 9, e 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; a tal fine, i concorrenti dovranno fornire la relativa dichiarazione di cui al punto a.2 del facsimile di dichiarazione sostitutiva allegato B) alla lettera di invito.

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire all'Unione Terre d'Argine - Ufficio Protocollo - C.so Alberto Pio n. 91 - 41012 Carpi (MO), direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le ore 11:30 del giorno 29-01-2020 un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte del concorrente), riportando in frontespizio nome del soggetto concorrente ed oggetto della gara, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo D) "Documentazione di gara - Documenti da presentare".

Si precisa che nella procedura di presentazione dell'offerta inerente la presente gara, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non sono ammessi mezzi di comunicazione elettronici, in quanto la Stazione appaltante non dispone di programmi in grado di gestire i formati di

file richiesti per la presentazione dell'offerta tecnica e, quindi, si ritiene necessario optare per lo svolgimento della gara in modalità cartacea e non elettronica.

La gara verrà esperita in I seduta pubblica il giorno 30/01/2020 alle ore 9:30, presso la sede della Centrale di Committenza in Via Peruzzi n. 2, a Carpi (Sala Riunioni – secondo piano).

La data della II seduta pubblica, concernente l'apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata a tutti i concorrenti a mezzo posta elettronica certificata.

A) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di miglioramento sismico della Scuola Media Fassi a Carpi (MO).

L'importo complessivo dell'appalto a corpo posto a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza per € 19.906,31, è pari ad € 620.000,00 (Euro seicentotrentamila/00), IVA esclusa

Ai fini della qualificazione, vengono indicate le categorie e le classifiche di lavori prevalenti e scorporabili di cui si compone l'opera secondo quanto previsto dall'allegato A del D.P.R. n. 207/2010, considerato il beneficio del quinto nei casi previsti dall'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. La composizione delle categorie e classifiche dei lavori in oggetto è la seguente:

Categoria	Classifica	Importo lavori (con oneri per la sicurezza inclusi) – IVA esclusa	% sul Totale	Indicazioni speciali ai fini della gara	
OG1 (prevalente) Edifici civili ed industriali	II	€ 330.133,26	53,25%	Prevalente	Categoria a qualifica obbligatoria. Avvalimento consentito.
OS21 (scorporabile) Fondazioni speciali	I	€ 289.866,74	46,75%	Scorporabile (> 10%)	Categoria a qualifica obbligatoria super specializzata (SIOS). Obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. con mandante qualificata. Subappaltabile nel limite del 30%. Avvalimento escluso
TOTALE		€ 620.000,00			
Di cui		€ 215.509,50	34,76 %		

Incidenza manodopera					
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.906,31	3,21%		

La classifica complessiva riferita all'intero importo, pari ad € 620.000,00, è la classifica III.

Non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento per la categoria scorporabile OS21 trattandosi di lavori di rilevante complessità tecnica, secondo quanto stabilito dall'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 comma 2 del DM n. 248 del 10/11/2016, si precisa che è ammesso il subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, oltre il 30 % subappaltabile della categoria OS21.

IL CONCORRENTE, NEL CASO NON POSSIEDA LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA SCORPORABILE OS21, IL CUI IMPORTO SUPERA IL 10% DELL'IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E RELATIVA AD OPERE PER LE QUALI SONO NECESSARI LAVORI O COMPONENTI DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O DI RILEVANTE COMPLESSITÀ TECNICA, DOVRÀ DICHIARARE, OBBLIGATORIAMENTE E A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA, DI COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

La gara verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 9-bis, e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli elementi di cui al successivo Paragrafo G.

Si precisa che la gara di cui all'oggetto, per necessità di funzionalità tecnica complessiva ed omogeneità dell'intervento, non è suddivisa in lotti funzionali o in lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

B) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Si precisa che, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del medesimo Decreto, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;

3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa;
4. i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
8. alla gara è ammessa la partecipazione degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni precisate dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dal presente Disciplinare;

Potranno partecipare alla presente procedura le predette categorie di soggetti, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali previsti dalla legislazione vigente (artt. 83-84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi di quanto previsto dall' artt. 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, la partecipazione delle predette categorie di soggetti, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- a) L'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, relativa alla categoria prevalente con classifica adeguata alle modalità di partecipazione previste nel presente disciplinare.
- b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla categoria prevalente, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete sono in possesso dell'attestazione di qualificazione nella categoria prevalente, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

c) Salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i Consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara utilizzando sia i requisiti di qualificazione ottenuti attraverso l'attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, maturati in proprio, purché l'importo sia almeno pari a quello richiesto dalla lettera di invito, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, ed obbligatoriamente oltre 5 anni dalla costituzione, il Consorzio stabile deve essere in possesso dell'attestazione di qualificazione riferita alla categoria prevalente con classifica adeguata alle modalità di partecipazione previste nel presente disciplinare;

d) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, è posseduta dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere l'attestazione di qualificazione per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere.

Ai raggruppamenti di tipo verticale si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 48, comma 6, ultimo periodo.

e) è ammesso il ricorso all'avvalimento relativamente alla sola categoria prevalente OGI.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nel bando di gara, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 63, D.P.R. 207/2010, l'Attestazione SOA del concorrente come impresa singola dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualificati mediante imprese in possesso di classifica superiore alla seconda, il possesso del sistema di qualità deve essere dimostrato da ciascuna impresa componente il raggruppamento, fatto salvo che, in caso di Raggruppamento di tipo verticale, l'importo delle lavorazioni di una categoria scorporabile non prevalente sia pari o inferiore alla classifica II; in tale ultimo caso, l'impresa mandante assuntrice di tali lavorazioni non sarà tenuta alla dimostrazione del suddetto requisito. Ai sensi dell'art. 92, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le imprese componenti i Raggruppamenti Temporanei o i Consorzi ordinari di concorrenti, con qualifica nella prima e seconda classifica, possono partecipare alla presente procedura di gara, nell'ambito dei medesimi raggruppamenti o consorzi, anche in mancanza del possesso del sistema di qualità.

In caso di Consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dell'Attestazione SOA, tale Attestazione dovrà riportare, pena l'esclusione dalla gara, l'indicazione del possesso del sistema di qualità.

In caso di avvalimento parziale nella categoria prevalente OG1, il possesso del sistema di qualità suddetto dovrà essere riportato, a pena di esclusione dalla gara, dalle Attestazioni SOA sia del concorrente, sia della Ditta ausiliaria. Qualora il concorrente non in possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 partecipi alla gara avvalendosi dell'attestazione SOA di un altro soggetto per la medesima categoria, il possesso del sistema di qualità dovrà essere riportato, a pena di esclusione, nella sola attestazione SOA della ditta ausiliaria.

Qualora il conseguimento della dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale sia avvenuto successivamente al rilascio dell'attestazione SOA, il concorrente dovrà dimostrarne il possesso presentando in sede di gara la relativa certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nonché copia della richiesta effettuata all'organismo di attestazione dell'adeguamento della propria attestazione.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà all'**esclusione** di entrambi;
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara;
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre, è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di un'impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso, si procederà all'**esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà all'**esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale;
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del codice civile, sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione;
- ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato da D.Lgs. n. 56/2017, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dello stesso art. 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;

- **avvalimento** della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi, si procederà all'**esclusione** di tutte le imprese coinvolte;
- partecipazione del **subappaltatore** alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., aver attuato rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'**esclusione** dalla procedura di gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima saranno **nulli**.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n.78 conv. nella L. n. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- a) le cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
- c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266;
- e) la violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti speciali di qualificazione, ossia dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legislazione vigente (artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sopra e di seguito specificati.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

a. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall'Italia, in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese concorrenti (R.T.I.) o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o Consorzio o GEIE.

b. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

- I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione SOA (prevista dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010), in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, così come previsto alla precedente lettera A), oltre alla certificazione del Sistema di Qualità aziendale UNI EN ISO 9000.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti di qualificazione richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

D) DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara (Allegato A);
- Dichiarazione sostitutiva – istanza di partecipazione (Allegato B)
- Modulo offerta economica/Lista lavorazioni e forniture (Allegato C).

Sarà possibile prendere visione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento in oggetto collegandosi, come già indicato al punto 6. del Bando di gara, al seguente indirizzo:

https://www.comune.carpi.mo.it/download/elaborati/progetto_sismica_Fassi.

Il plico che le imprese interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza, dovrà essere **opportunamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e timbrato e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte dell'impresa concorrente) riportando in frontespizio:**

- ragione sociale, indirizzo e recapiti del mittente (nel caso di R.T.I. sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al raggruppamento);
- oggetto della gara;
- data e ora di scadenza di presentazione delle offerte;
- la dicitura "NON APRIRE"

Il plico dovrà contenere le seguenti buste:

BUSTA A: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

BUSTA B: "OFFERTA QUALITATIVA/PROGETTO TECNICO"

BUSTA C: "OFFERTA ECONOMICA"

BUSTA D: "NUOVO ELENCO PREZZI E NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA A: opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte dell'impresa concorrente) riportando in frontespizio nome dell'Impresa, oggetto della gara e la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

La suddetta BUSTA A) dovrà contenere tutta la seguente documentazione :

A. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI

ARTT. 46, 47 E 48 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. Il fac-simile della dichiarazione (allegato alla lettera di invito), predisposto sulla base del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto a cura del titolare della ditta individuale o legale rappresentante o procuratore della società o del consorzio, allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né di apporre marche da bollo.

Si precisa, altresì, che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del Decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante o procuratore sottoscrittore della dichiarazione di cui alla presente lettera A), nell'ambito della dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80, comma 3.

Si precisa, inoltre, che, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n. 1293/2016.

In alternativa alla suddetta dichiarazione è possibile produrre, unicamente su supporto informatico all'interno della busta amministrativa, il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.) da redigere inserendo tutti i dati (nessuno escluso) già previsti nel modello di dichiarazione allegato, relativamente sia ai requisiti di carattere generale sia a quelli di carattere

speciale, nonché alle altre informazioni generali, tenendo conto, altresì, delle indicazioni di cui al Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 luglio 2016 e della circolare 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicati sulle G.U. n. 170 del 22/07/2016 e n. 174 del 27/07/2016) e dello specifico modello di formulario D.G.U.E. approvato e allegato con il medesimo Comunicato Ministeriale.

Relativamente alla verifica dei requisiti dichiarati si fa riferimento a quanto indicato al successivo paragrafo C "PASSOE", precisando che, per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dal soggetto aggiudicatario mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti degli altri concorrenti.

B. DOCUMENTO "PASSOE", ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.AC. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).

I soggetti interessati a partecipare alla gara per i presenti lavori, contraddistinti con il CIG:8146215547, sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC.

- AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>.

Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito da tutti i soggetti che costituiranno i Raggruppamenti).

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di qualificazione (idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria), la cui documentazione è prevista nella Banca dati, sarà effettuata dall'Amministrazione anche ai sensi della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 attuativa dell'A.V.C.P.), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.

Per i requisiti di carattere generale di carattere generale e speciale di qualificazione (idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria), la cui documentazione non sia prevista nella Banca dati è fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012).

Secondo quanto previsto, tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC.

I soggetti concorrenti sono tenuti ad inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all'oggetto ai sensi della Deliberazione n. 157 del 17/02/2016 citata (aggiornamento della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012).

L'operatore economico assumerà la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta, nonché ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti e alla documentazione caricata.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla presente lettera di invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione appaltante.

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa, tuttavia, presente che, dovendo la Stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per

la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere **entro il termine di giorni 3 (tre)** alla registrazione.

L'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della mancata registrazione del concorrente, determinerà: l'esclusione del concorrente, se accertata in corso di gara, la mancata conferma dell'aggiudicazione o della posizione acquisita nella graduatoria se accertata nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria.

Si precisa, altresì, che qualora non risultasse possibile e/o obbligatorio, in base alla normativa vigente al momento delle verifiche, procedere, attraverso il citato sistema, alla verifica di tutti i requisiti si procederà con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell'accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 (aggiornamento della Deliberazione dell'A.V.C.P. n. 111 del 20/12/2012), alla quale dovranno attenersi i soggetti che intendono partecipare alla presente procedura.

C. GARANZIA PROVVISORIA, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, di € 12.400,00, pari al 2% dell'importo totale dei lavori a base di gara, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in base agli schemi-tipo di cui al D.M. 19/01/2018 n. 31, rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- che l'istituto emittente si impegnerà a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l'offerente risulti aggiudicatario;
- che la garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce "Data cessazione garanzia fidejussoria" che richiama l'art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l'efficacia della garanzia cesserà automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o risulti secondo in graduatoria, estinguendosi comunque, ad ogni effetto, trascorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure **cesserà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte del contraente aggiudicatario** della gara. Pertanto, la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell'aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto A del paragrafo D) "DOCUMENTAZIONE DI GARA".

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti t.l della Dichiarazione sostitutiva allegato B alla lettera di invito.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, **se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.**

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, comma 5.

In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

D. COPIA STAMPATA DELL'E-MAIL DI RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO

trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in originale, a pena di esclusione dalla gara, attestante il versamento della contribuzione pari ad € 70,00 all'A.N.A.C. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in applicazione dell'art. 19 D.L. 24/06/2011 n. 90, convertito nella L. n. 114/2014, nonché della Deliberazione A.N.A.C. n. 102/2014), ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266 del 23/12/2005, della Deliberazione del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1174 in data 19/12/2018 e delle relative istruzioni operative, per l'importo di € 70,00, da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web "Servizio di riscossione" all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario aver effettuato l'iscrizione on line al nuovo "Servizio di riscossione" raggiungibile dall'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic> - sezione "Servizi" - "Servizio Riscossione Contributi".

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (CIG) è: 8146215547.**

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione A.N.A.C. entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla gara.

E. ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO (in originale): l'impresa dovrà effettuare, a pena di esclusione dalla gara, accurata visita dei luoghi di esecuzione dei lavori da effettuare, con l'assistenza di referenti dell'Ente committente.

La richiesta di prenotazione di sopralluogo dovrà essere indirizzata all'Arch. Davide Prandini (tel.: 059/649124) o all'Ing. Antonio Morini (059/649151) entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 22/01/2020, contattando telefonicamente i medesimi o inviando una mail agli indirizzi davide.prandini@comune.carpi.mo.it o antonio.morini@comune.carpi.mo.it, contenente i

riferimenti della persona da ricontattare per concordare l'appuntamento ed indicando nell'oggetto dell'e-mail "Richiesta di sopralluogo per affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola media Fassi a Carpi (MO)".

Data, ora e luogo del sopralluogo, da effettuarsi entro il 24/01/2020, saranno comunicati ai concorrenti.

Il sopralluogo dovrà essere svolto dal titolare o da un legale rappresentante o procuratore o direttore tecnico dell'impresa, del consorzio, o di una delle imprese eventualmente raggruppate o consorziate (in caso di consorzi di cui all'art. 2602 del Codice civile o di consorzi stabili), o, in alternativa, da un tecnico dipendente o da un procuratore speciale delle imprese concorrenti come sopradescritte; in caso di sopralluogo del tecnico dipendente, questi dovrà essere munito di apposita lettera di delega firmata dal legale rappresentante o procuratore, contenente, altresì, l'individuazione della qualifica posseduta, nonché la tipologia dell'attività svolta dal tecnico delegato. I predetti titoli di rappresentatività effettiva dell'azienda per poter adempiere alle funzioni sopra descritte (documento valido d'identità, dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. e delega) dovranno essere consegnati anche in semplice fotocopia lo stesso giorno stabilito per il sopralluogo al tecnico incaricato dalla Stazione appaltante. In caso di sopralluogo da parte del procuratore speciale, la procura dovrà risultare da apposito atto in originale o copia autentica, o da specifica iscrizione nel certificato C.C.I.A.A., e il medesimo procuratore non potrà svolgere il sopralluogo per più di un concorrente partecipante alla presente gara, a pena di non ammissione alla gara di tutti i concorrenti coinvolti. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di cui all'art. 2602 del Codice civile o di consorzio Stabile, tale attestazione potrà essere riferita a nome di una sola Impresa raggruppata o consorziata.

F. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ (in originale o in copia autenticata ovvero dichiarata conforme all'originale con le modalità di cui all'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.): documentazione, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che attesti il possesso delle qualificazioni nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, così come indicate al paragrafo A) del presente Disciplinare di gara, la certificazione attestante il possesso della qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 e le eventuali certificazioni a giustificazione dell'eventuale riduzione dell'importo della cauzione provvisoria.

NOTA BENE: DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

- INDICAZIONI PER IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE, CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 DEL C.C. ED AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) "Soggetti ammessi a partecipare", i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- l'Impresa Mandataria ed il Consorzio dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui alla precedente lettera A;
- ciascuna delle imprese Mandanti nell'ambito del R.T.I. di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., consorziate e aggregate rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) ed e), f) e g), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare la dichiarazione di cui alla lettera A) e l'attestazione SOA;

- **la Mandataria**, qualora il raggruppamento sia già costituito, dovrà, inoltre, presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata), ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, nonché le categorie di lavori che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito o consorziato;

- **ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento;

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti.

In tal caso, le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi dovranno allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'apposita pagina del modello di dichiarazione allegato al bando di gara). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della Mandataria stessa.

Fermo restando, inoltre, che il Raggruppamento temporaneo, il Consorzio o l'Aggregazione dovrà possedere nel suo complesso tutti i requisiti di partecipazione prescritti nei diversi punti della dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE costituiti ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati o raggruppati, con riferimento alle attività da svolgere nell'ambito del R.T.I. o consorzio o aggregazione;
- tutti gli altri punti della dichiarazione medesima dovranno essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo.

La Mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, dovrà, inoltre, presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'Impresa/e Mandante/i (in originale o copia autenticata).

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 94 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di concorrente in situazione di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, come meglio precisato di seguito, è consentita la partecipazione alle condizioni stabilite nel medesimo art. 186-bis, comma 6 (l'impresa in concordato non può essere mandataria, le altre imprese del R.T.I. non devono essere assoggettate a procedura concorsuale), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

- CONSORZI STABILI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 94, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre;

In base al combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che vengono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate, i requisiti devono essere posseduti e comprovati dal consorzio stesso;

pertanto, ai fini della qualificazione, il consorzio stabile potrà utilizzare i requisiti maturati in proprio, ovvero potrà utilizzare sia i requisiti posseduti dalle imprese consorziate designate per l'esecuzione delle lavorazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, per cui:

- **il Consorzio** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva;
- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di qualificazione richiesti, previsti al precedente Paragrafo C, **ciascuna delle imprese consorziate designata per l'esecuzione delle lavorazioni** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata ai fini della qualificazione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva allegata alla lettera di invito, precisando che, in caso di utilizzo dei requisiti delle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, sarà necessario attenersi alle disposizioni di cui al successivo punto "Avvalimento".

- **CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. :**

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Consorzio dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati concorre.

In base all'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti dovranno essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, che possono essere posseduti e comprovati dalle singole imprese consorziate; in particolare, i requisiti richiesti dovranno essere documentati nel modo seguente:

- **il Consorzio** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione sostitutiva allegata al bando di gara;

- qualora il Consorzio non sia in possesso autonomamente dei requisiti di qualificazione richiesti, **ciascuna delle imprese consorziate** ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà presentare la citata dichiarazione sostitutiva, precisando che, per quanto concerne il requisito previsto al punto s) della predetta dichiarazione, dovrà essere posseduto e comprovato dal Consorzio stesso.

- **AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. : **non è consentito per la categoria scorporabile OS21, classifica I** (trattandosi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), **risultando, invece, possibile per la categoria prevalente: OG1, classifica II, purché nel rispetto di quanto disposto per tale istituto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..**

- **CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**, è ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16/03/1942 n. 267, come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. b), n. 1, del D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito nella L. n. 55 del 14/06/2019, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito secondo le procedure e le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, precisamente, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del subappalto, dovrà manifestare tale volontà al punto **u.** del modello di autodichiarazione (di cui all'allegato B alla lettera di invito) e presentare, successivamente, tutta la documentazione richiesta

In caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, le lavorazioni da affidare saranno intese come interamente svolte dal soggetto concorrente e per esse non potrà essere rilasciata alcuna autorizzazione al subappalto.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Carpi.

Si avvertono i concorrenti che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere indicata tra le eventuali subappaltatrici, l'impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento del presente appalto.

Si precisa, inoltre, che, anche per i subappaltatori, relativamente all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si fa riferimento a quanto stabilito nelle Linee Guida n. 6 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1293/2016.

Il pagamento ai subappaltatori potrà avvenire ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii qualora ricorrano le casistiche ivi previste.

Per i pagamenti effettuati dal soggetto aggiudicatario ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal Comune al soggetto aggiudicatario, dovrà essere trasmessa copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora entro il suddetto termine, non siano trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore, sarà sospeso il successivo pagamento a favore del soggetto aggiudicatario.

L'appaltatore dovrà praticare, per le lavorazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

All'interno della Busta A inerente la documentazione amministrativa non dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, altri documenti riferiti all'offerta tecnica di cui alla Busta B e/o all'offerta economica di cui alle Buste C e D.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA QUALITATIVA/PROGETTO TECNICO

BUSTA B: con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome dell'Impresa, oggetto della gara e la dicitura **“OFFERTA QUALITATIVA/PROGETTO TECNICO”**.

La busta dovrà contenere la documentazione (relazioni, schede, tabelle, planimetrie, elaborati e quant'altro) di seguito elencata ed idonea a descrivere la propria proposta tecnica secondo gli elementi di valutazione descritti al paragrafo G del presente Disciplinare;

L'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta individuale, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori della società o del consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi. In caso di società e, in particolare, di società di persone, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della società

per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo statuto e/o dal certificato della Camera di Commercio.

In fase di valutazione della proposta tecnica potranno essere richiesti chiarimenti e delucidazioni alle imprese concorrenti.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

BUSTA C: con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto, timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte dell'Impresa concorrente) riportando in frontespizio nome dell'Impresa, oggetto della gara e la dicitura " OFFERTA ECONOMICA".

La dichiarazione di offerta dovrà essere redatta in carta libera ed in lingua italiana in base alle seguenti indicazioni:

- IL PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO dovrà risultare dall'apposito modulo-offerta "Lista delle lavorazioni e forniture" previste per l'esecuzione dell'opera, che la Ditta concorrente dovrà rimettere all'Amministrazione Appaltante, completando le colonne quinta con la quantità eventualmente modificata, sesta e settima, rispettivamente "prezzo unitario in cifre" e "prezzo unitario in lettere", con i prezzi unitari offerti per ogni voce della lista, la colonna ottava "Totale" con i prodotti risultanti dai quantitativi previsti o eventualmente modificati per i prezzi unitari indicati e nell'apposito spazio con l'indicazione in calce dell'importo complessivo, rappresentato dalla somma dei prodotti suindicati; nel "Riepilogo" finale del modulo-offerta "Lista delle lavorazioni e forniture" previste per l'esecuzione dell'opera dovrà essere riportato "A) Importo complessivo offerto per le opere in progetto a corpo" già ribassato, "B) Importo complessivo offerto nuove voci di prezzo a corpo" già ribassato e l' "Importo totale offerto (A+B) a corpo" unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto all'importo dei lavori posto a base d'appalto. Il prezzo complessivo ed il ribasso saranno indicati sia in cifre che in lettere; nel "Riepilogo" del modulo-offerta in caso di discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione. Nel modulo-offerta dovrà essere riportato, altresì, l' "importo totale dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza"; **ai fini del calcolo del coefficiente e del relativo punteggio inerente l'elemento di valutazione "Offerta economica" verrà preso in considerazione il ribasso percentuale indicato dal concorrente nel "Riepilogo" finale del Modulo-offerta;**
- Il modulo-offerta relativo alla lista delle lavorazioni previste per l'esecuzione dell'opera di cui sopra dovrà altresì comprendere le modifiche e le integrazioni oggetto dell'offerta tecnica presentata. A tal fine la Ditta concorrente dovrà aggiungere nelle apposite pagine in calce alla lista stessa ed evidenziandole chiaramente, le nuove voci di prezzo a corpo relative alla proposta presentata riportandone la descrizione sintetica, la quantità, il prezzo unitario, il prodotto (prezzo unitario per quantità) e il prezzo complessivo. Conseguentemente nel "Riepilogo" finale del modulo-offerta sarà riportata apposita voce "Importo complessivo offerto nuove voci di prezzo a corpo" riferito alle migliorie offerte che, sommata all'altra voce "Importo complessivo offerto per le opere in progetto a corpo", andrà a costituire "L'importo

totale offerto a corpo”.

- la descrizione completa delle varie categorie è indicata nell'elaborato progettuale **denominato “Elenco dei Prezzi Unitari”**;
- il modulo-offerta “Lista delle lavorazioni e forniture” previste per l'esecuzione dell'opera, allegato C al Bando, vidimato dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere acquisito dai concorrenti scaricandolo al link di pubblicazione del presente Disciplinare di gara;
- **eventuali correzioni nella compilazione del modulo-offerta dovranno essere appositamente confermate e sottoscritte**;
- **Il modulo contenente il prezzo offerto dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio.**
- **in caso di discordanza fra prezzi unitari in cifre e prezzi in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere**;
- **il prezzo massimo complessivo, corrispondente al ribasso percentuale di aggiudicazione e comprensivo delle modifiche ed integrazioni oggetto dell'offerta tecnica presentata, che l'offerta non deve né uguagliare né oltrepassare corrisponde a quello indicato come base d'appalto soggetta a ribasso (€ 600.093,69)**;
- **all'importo risultante andranno comunque aggiunti € 19.906,31 quali oneri per la sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, comprendenti anche le modifiche e le integrazioni oggetto dell'offerta tecnica presentata, al fine di determinare l'importo di aggiudicazione e contrattuale**;

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- nell'ipotesi di indicazione da parte dei concorrenti di quantità relativamente ai lavori a corpo, anche inerenti le migliorie presentate in sede di offerta tecnica, tale indicazione ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione;
- l'offerta deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione, contenuta nel modello di dichiarazione sostitutiva di cui al punto A del presente paragrafo D) “Documenti da presentare”, di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità per i lavori a corpo relativa al progetto e alle suddette migliorie, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato applicando i prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.

Si precisa che nel Riepilogo del Modulo offerta è prevista l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendali che il concorrente deve obbligatoriamente specificare, ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e del comunicato del Presidente ANAC in data 27-05-2015.

Si ribadisce che i documenti inerenti l'offerta economica dovranno essere inseriti esclusivamente nella presente busta e, pertanto, separati fisicamente dalla restante documentazione di gara, a pena di esclusione.

Si precisa che l'eventuale mancata presentazione da parte del concorrente anche di una sola delle suddette Buste B e C contenenti l'offerta tecnica ed economica comporterà l'esclusione del medesimo concorrente dalla presente procedura di gara.

BUSTA D: con l'indicazione del mittente e l'oggetto dell'appalto, sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della ditta concorrente) recante la dicitura **"CONTIENE NUOVO ELENCO PREZZI E NUOVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO", comprendenti le modifiche ed integrazioni a seguito delle proposte tecniche migliorative presentate. I predetti documenti da produrre devono intendersi quelli progettuali posti a base di gara, nei quali la ditta concorrente dovrà evidenziare in modo chiaro ed esauriente tutte le voci eliminate, modificate o aggiunte a seguito delle integrazioni migliorative proposte.**

Il "Nuovo elenco prezzi e il nuovo computo metrico estimativo", dovranno essere sottoscritti, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi; in caso di Società il modulo-offerta dovrà essere sottoscritto dal/i soggetto/i con potere di manifestare la volontà in nome e per conto della Società per atti di ordinaria/straordinaria amministrazione di importo pari a quello della presente gara, secondo il sistema di amministrazione prescelto e risultante dallo Statuto e/o dal Certificato della Camera di Commercio. Gli elaborati suddetti dovranno, altresì, essere sottoscritti, dai tecnici abilitati sia per le integrazioni tecniche sia per l'eventuale aggiornamento del Piano di Sicurezza e dovranno essere chiusi in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come sopra indicato.

E) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08/01/2015, si precisa che in merito alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura in oggetto (rif. Busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"), si individuano **quattro tipologie di carenze documentali:**

1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara;

2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante, per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni sull'Agenzia delle Entrate territorialmente competente per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni del bando e del Disciplinare di gara, regolarizzabili ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno della Busta A "Documentazione amministrativa" e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali di qualificazione (ossia, idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria), che non consenta alla Stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna (comma 1, dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiari di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui alla Busta A, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del Disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); in caso di R.T.I. costituendo, l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di R.T.I. già costituito, il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al comma 5 del suddetto art. 186-bis R.D. n. 267/1942; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad A.N.A.C., (qualora previsto) che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal Disciplinare di gara; la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica che economica;

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopra descritti si procederà nel modo seguente:

- la Stazione appaltante inoltrerà alle imprese inadempienti la richiesta di procedere alla

regolarizzazione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla richiesta, pena l'esclusione dalla gara;

- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara.

4) Non sono regolarizzabili non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'A.N.A.C., e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera di invito e dal Disciplinare per partecipare alla gara.
- la sussistenza della condizione dell'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora la lettera di invito ed il Disciplinare di gara prevedano fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e/o super specializzate e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta (in caso di lavori);
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc.. come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;
- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancata inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad A.N.A.C. (qualora previsto);
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria;
- la mancata effettuazione del sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara.

F) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nella data fissata per l'esperimento della prima seduta pubblica, il Seggio di gara, costituito dal Dirigente e da n. 2 testimoni, procederà all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa di cui alla BUSTA A, prevista al precedente paragrafo D "Documentazione di gara", necessaria per l'ammissione delle offerte all'esame dell'apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli artt. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché all'apertura e alla verifica

della presenza della documentazione richiesta nella BUSTA B relativa all'Offerta tecnica/qualitativa, che sarà successivamente valutata **in seduta non pubblica**, e sulla quale verranno attribuiti i punteggi relativi con il metodo indicato al paragrafo seguente.

La Commissione giudicatrice potrà invitare, se necessario, i partecipanti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

L'apertura delle "Offerte economiche" di cui alla BUSTA C e l'attribuzione dei relativi punteggi, con il metodo indicato al paragrafo seguente, avranno luogo successivamente **in seduta pubblica**, previa convocazione delle imprese ammesse. L'apertura delle BUSTE D contenenti il "Nuovo elenco prezzi e nuovo computo metrico estimativo" avverrà nella predetta seduta pubblica, successivamente all'apertura del BUSTA C "Offerta economica".

I punti relativi al ribasso offerto saranno assegnati considerando tre decimali, con arrotondamento al millesimo superiore qualora l'ultima cifra si pari o superiore a 5.

La Commissione giudicatrice provvederà, quindi, alla formazione della graduatoria delle offerte, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente a quella che ha ottenuto il maggior punteggio determinato dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell'offerta tecnica (Busta B) e dell'offerta economica (Busta C)

Nel caso di più concorrenti con medesimo punteggio finale si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Si procederà poi alla verifica dell'eventuale **anomalia delle offerte**, ai sensi dell'art. 97, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante la richiesta e l'esame delle giustificazioni relative alle voci di prezzo, in base alle prescrizioni di cui all'art. 97, comma 5, del Decreto medesimo.

Le verifiche delle eventuali anomalie saranno effettuate in seduta riservata.

Si precisa che, secondo quanto stabilito all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà comunque effettuata, prima della proposta di aggiudicazione, relativamente all'offerta dell'impresa prima classificata in graduatoria, la verifica di congruità in merito ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 97, comma 5, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Conclusa la procedura di verifica dell'anomalia delle offerte e sulla base delle risultanze della stessa, verrà formulata la graduatoria finale, con l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e verrà effettuata la proposta di aggiudicazione.

In seguito, relativamente all'aggiudicatario, verrà effettuata, la verifica, prevista dall'art. 85, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del possesso dei requisiti speciali richiesti nella lettera di invito ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Successivamente si procederà, a cura dell'organo competente dell'Ente appaltante, all'aggiudicazione, la cui efficacia avrà luogo previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 32, comma 7.

Con riferimento alle verifiche dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che, ai sensi della Legge 11/11/2011 n. 180, le micro, piccole e medie imprese dovranno presentare la documentazione probatoria solo in caso di aggiudicazione.

Il Comune di Carpi si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti o l'interesse specifico e con adeguata motivazione, di:

- non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza ovvero in caso di presentazione di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora non ritenga accettabile alcuna offerta, come previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di effettuare l'aggiudicazione anche nell'ipotesi di unica offerta valida, rimasta o presentata;

- promuovere, in caso di non convenienza dell'unica offerta pervenuta, il miglioramento della stessa, ferma restando la non modificabilità delle condizioni di gara.

G) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'aggiudicazione avverrà in base ai seguenti elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, considerato che il punteggio massimo attribuibile è pari a 100:

A. OFFERTA TECNICA (rif. BUSTA B): PUNTI 70 COSI' SUDDIVISI:

A1. Sviluppo e svolgimento dei lavori – Organizzazione del cantiere: Modalità organizzative del cantiere e azioni finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori e per l'ambiente - punti 15, a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi:

A1A. Organizzazione generale del cantiere e azioni finalizzate alla riduzione del rischio per i lavoratori – punti 10;

A1B. Organizzazione viabilistica del cantiere in relazione al fatto che il cantiere è collocato vicino ad un asse viario con notevole flusso di traffico ed all'interno di un'area scolastica importante – punti 5;

A2. Migliorie progettuali per l'esecuzione dei lavori – Miglioramenti esecutivi relativamente agli aspetti inerenti le finiture e le sistemazioni esterne - punti 55, a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi:

A2A. Trattamento superficiale protettivo dei cementi a vista degli spalloni – punti 15;

A2B. Fornitura e posa di lattronerie di protezione della sommità e del lato inclinato degli spalloni – punti 15;

A2C. Sistemazione del marciapiede sui due lati interessati dagli spalloni – punti 15;

A2D. Tinteggiatura interna degli ambienti del corpo di ampliamento – punti 10;

B. OFFERTA ECONOMICA: – Ribasso percentuale offerto – punti 30 (rif. BUSTA C).

In relazione ai punti A1A e A1B degli elementi di valutazione la ditta concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva relativa alla soluzione organizzativa del cantiere che la ditta concorrente intende adottare	max 5 cartelle formato A4
- elaborato grafico descrittivo (lay-out) dell'organizzazione del cantiere	scala 1:200 oppure 1:100
- elaborato grafico contenente la proposta relativa alla soluzione viaria, alla sistemazione degli accessi, alla segnaletica interna ed esterna del cantiere, nel quale si dovranno anche evidenziare i percorsi interni ed esterni dell'area di riferimento, intesa sia come specifico lotto di intervento che come area urbana nel quale è ricompreso	scala 1:200 oppure 1:100

In relazione al punto A2A degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva	Max 5 cartelle formato A4
- planimetria generale	scala 1.200 oppure 1:100
- sezioni	scala 1:50
- particolari costruttivi	scala 1:10
- schede tecniche dei materiali	

In relazione al punto A2B degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva	Max 5 cartelle formato A4
- planimetria generale	scala 1.200 oppure 1:100
- sezioni	scala 1:50
- particolari costruttivi	scala 1:10
- schede tecniche dei materiali	

In relazione al punto A2C degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva	Max 5 cartelle formato A4
- planimetria generale	scala 1.200 oppure 1:100
- sezioni	scala 1:50
- particolari costruttivi	scala 1:10
- schede tecniche dei materiali	

In relazione al punto A2D degli elementi di valutazione l'operatore economico concorrente dovrà presentare i seguenti elaborati:

- relazione tecnica descrittiva	Max 5 cartelle formato A4
- planimetria generale	scala 1.200 oppure 1:100
- sezioni	scala 1:50
- particolari costruttivi	scala 1:10
- schede tecniche dei materiali	

Le relazioni debbono essere compilate su fogli formato A4, solo fronte o facciata – sopra denominati anche cartelle – con carattere Arial o Georgia, Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola.

Relativamente alla presentazione dell'offerta tecnica si precisa quanto segue:

- Con riferimento alla BUSTA B "OFFERTA QUALITATIVA/PROGETTO TECNICO" ogni concorrente singolo o riunito dovrà presentare, a pena di esclusione, una sola offerta tecnica;
- **N.B.:** Si precisa che l'offerta tecnica dovrà contenere esclusivamente voci del progetto esecutivo posto a base di gara ed eventuali voci di nuove lavorazioni, mentre non dovrà prevedere, a pena di esclusione, alcun riferimento ai prezzi, che dovranno essere indicati esclusivamente nell'offerta economica.

Metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valuterà, in piena autonomia rispetto alla Stazione appaltante, il contenuto delle offerte tecniche secondo i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara e procederà, quindi, all'assegnazione dei punteggi applicando il metodo aggregativo-compensatore secondo la seguente formula:

$$P(i) = \frac{S_n}{n} \sum_{j=1}^n [W_j \cdot V(a)_j]$$

Dove

$P(i)$ = punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

S_n = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati ciascuno mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il metodo del «confronto a coppie», secondo le disposizioni del paragrafo V delle Linee Guida A.N.A.C. n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e successivamente aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione, secondo la procedura e le modalità descritte nelle citate Linee Guida A.N.A.C. n. 2/2016.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base agli elementi e sub-elementi di valutazione, come descritti in precedenza ed indicati ai punti A1, A1A, A1B, A2, A2A, A2B, A2C, A2D, saranno riparametrati con riferimento ai pesi già previsti per gli elementi e sub-elementi medesimi.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo quanto stabilito dalle Linee guida dell'ANAC n. 2, par. V, lettera a).

Metodo di attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa (Busta C "Offerta economica") è attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato attraverso il **metodo cd. bilineare** come previsto dal paragrafo IV delle Linee guida A.N.A.C. n. 2 inerenti l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo la seguente **formula "bilineare"** :

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo (valore dell'offerta)

A_{soglia} = media aritmetica dei valori dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti

X = 0,80

A_{max} = valore del ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il punteggio definitivo per la formulazione della graduatoria verrà, quindi, ottenuto, per ogni concorrente, sommando i punteggi distintamente ottenuti.

Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma fra il punteggio sul ribasso offerto ed il punteggio sul progetto qualitativo-tecnico.

Ai fini del calcolo verranno considerati tre decimali in tutti i passaggi matematici.

Il terzo decimale viene individuato con il metodo usato per l'arrotondamento dei decimali per l'Euro (es. 1,1234 = pari a 1,123; 1,1235 = pari a 1,124).

H) ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
- Eventuali proposte tecniche peggiorative o comunque non migliorative saranno ritenute non accettabili, e pertanto, in caso di aggiudicazione, il concorrente autore delle suddette proposte dovrà eseguire le opere nell'osservanza delle indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara.
- **Tutti gli elaborati dell'offerta tecnica dovranno essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati alla professione. L'eventuale elaborato di aggiornamento del Piano di sicurezza dei lavoratori dovrà essere redatto e sottoscritto da tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, precisando che l'importo complessivo degli oneri per la sicurezza non dovrà essere aumentato rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo.**
- **Le integrazioni progettuali proposte dall'aggiudicatario saranno approvate dai competenti organi del Comune; con decorrenza da tale data i tecnici che hanno**

predisposto le suddette integrazioni saranno tenuti a presentare polizza di responsabilità civile professionale relativamente alle integrazioni presentate.

- **Le integrazioni proposte dai concorrenti con l'offerta tecnica, riferite al progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante ed accettato e condiviso dall'offerente, dovranno essere compiutamente coordinate con il suddetto progetto esecutivo; l'impresa aggiudicataria risponderà degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni proposte con l'offerta.**

D) NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine e il Comune di Carpi in qualità di Titolari del trattamento saranno in possesso dei dati personali, identificativi e relativi a condanne penali e reati (art. 10 GDPR) forniti nell'ambito della presente procedura per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento si potranno esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni l'Impresa deve comunque fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

J) AVVERTENZE

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e fissato a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà, pertanto, corso al plico che non sia pervenuto ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

Si precisa che, in caso di lievi discordanze tra le prescrizioni del/i Capitolato/i speciale/i d'appalto e quelle contenute nella Lettera di invito e nel presente Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera di invito e nel presente Disciplinare di gara, in quanto *lex specialis* dello svolgimento della gara.

Si avvertono i concorrenti che potranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell' Unione delle Terre d'Argine – Centrale Unica di Committenza (www.terredargine.it) chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cuc@pec.terredargine.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet istituzionale di cui sopra.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato speciale d'appalto, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- D.L. n. 32/2019 (cd. "Decreto Sblocca Cantieri") come convertito nella Legge n. 55 del 14/06/2019;
- D.M. n. 31 del 19/01/2018;
- L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. e, in particolare l'art. 3;
- D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ancora vigenti.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO E ALTRE INFORMAZIONI

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dall'Ufficio Appalti e Contratti della Stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Versamento delle spese contrattuali, per l'importo presunto di € 2.500,00, secondo le modalità ed entro il termine che verranno indicati dall'Ufficio Contratti.** Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione all'Impresa inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639.
- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;** tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da istituto di credito, istituto assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 3. riferito alla documentazione di gara-contenuto della Busta A. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata ovvero delle relative percentuali in caso di possesso dei requisiti ambientali, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.; si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla Stazione appaltante le spese di pubblicazione degli avvisi relativi alla procedura di gara in oggetto, nel caso sia previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto relativo all'appalto in oggetto ha luogo entro i successivi 180 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Entro tale termine avrà luogo la stipula del contratto, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La stipulazione del contratto avverrà in base alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in base alle norme specifiche contenute nel Regolamento Generale dei Contratti dell'Ente.

L'aggiudicatario dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto del presente appalto; pertanto, si rende noto, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Con decorrenza dal 31/03/2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica. A tale proposito il Codice Univoco Ufficio (CUU) identificato per il Comune di Carpi è: UFT5W3; il predetto CUU è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica unitamente al CIG (codice identificativo di gara) e al CUP (codice unico di progetto), qualora previsto, nonché agli estremi dell'impegno di spesa (anno e numero).

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'impresa si obbliga:

- ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;

- ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla Stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunica all'Impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6. del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

**IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE – AFFARI GENERALI E CONTRATTI**

Dott.ssa Susi Tinti

